

I dirigenti scolastici, che hanno nelle loro scuole docenti neo-assunti (ex art. 2 DM 61/2008) che non possono effettuare il corso di formazione per i recenti eventi sismici, possono predisporre tutte le procedure relative all'anno di prova (relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comitato di valutazione, ecc.) e redigere la relazione per la valutazione del servizio?

Fino ai decreti delegati per il personale docente era previsto unicamente il periodo di prova consistente nella prestazione di servizio per almeno 180 giorni. Con la legge 270/1982 (artt. 1 e 2), per i docenti vincitori di concorso viene aggiunto l' "anno di formazione", consistente in una serie di attività seminariali durante l'anno scolastico e l'assistenza da parte di un tutor, pur nel rispetto generale del periodo di prova.

Successivamente, dalla CM 267/1991 emerge il principio secondo cui dei due elementi costitutivi dell'anno di formazione (1: prestazione del servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico; 2: attività seminariali) solo il primo è essenziale al superamento dell'anno di formazione, mentre il secondo elemento può in tutto o in parte mancare per causa forza maggiore documentata (assenze per maternità, infermità, nel nostro caso, per l'evento sismico). Solo nella situazione inversa (corso effettuato, ma in assenza del completamento dei 180 giorni), l'anno di formazione dovrà essere ripetuto nell'anno scolastico successivo, senza però dover ripetere le attività seminariali.

Ciò premesso, i Dirigenti scolastici potranno avviare, alla fine dell'anno scolastico, tutte le procedure necessarie (riunione del comitato di valutazione ecc.) e redigere la dovuta relazione sul periodo di prova del docente. La conferma in ruolo verrà ratificata solo dopo l'espletamento del corso di formazione, con decorrenza giuridica dalla data di nomina